

Gentili soci

Il clamore suscitato sui *Social* dalla questione verificatasi durante lo svolgimento della esposizione internazionale di Erba in data 8 dicembre u.s., provocata dalla presenza di un soggetto senza cresta iscritto alla manifestazione ed esposto in classe giovani, nonché la grande confusione emersa a posteriori, impongono questa comunicazione volta a cercare di fare chiarezza sulle regole che disciplinano le verifiche zootecniche sotto l'egida dell'ENCI e che, come tali, vanno da tutti conosciute, rispettate e fatte rispettare, ogni eccezione rimossa.

Premesso

- che nelle esposizioni canine riconosciute vige ed è punto di riferimento: il Regolamento ENCI Generale delle Manifestazioni canine; il Regolamento ENCI Speciale delle Esposizioni canine (i quali recepiscono i dettami generali disposti dal Regolamento delle Esposizioni canine FCI), regolamenti che chi frequenta il mondo delle verifiche zootecniche avrebbe il dovere di conoscere; nonché ovviamente lo standard di ciascuna razza;
- che il combinato disposto dei sopracitati punti di riferimento legittima ogni soggetto regolarmente iscritto a Libri delle Origini riconosciuti a partecipare validamente alle manifestazioni ufficiali organizzate dall'ENCI. **Ridgeless inclusi.**

Ciò premesso, i fatti da cui si deve partire e da cui non si può prescindere nella riflessione sul caso avvenuto sono i seguenti:

- Allo stato dei regolamenti vigenti quel cane era del tutto legittimato ad essere lì;
- Nessuno aveva titolo o diritto di pretendere né che a quel cane non fosse permesso di entrare nel ring di giudizio (risultando detto soggetto regolarmente iscritto alla manifestazione e inserito a catalogo), né che il giudice lo escludesse: infatti diversamente da come qualcuno mostra di credere, l'assenza di *ridge* non è espressamente contemplata nello standard di razza vigente quale difetto eliminatorio; ed è importante anche evidenziare che oggi la valutazione della gravità di un difetto morfologico, anche eliminatorio, è sempre comunque rimessa all'esperto giudice -il cui giudizio è *insindacabile*- e ciò persino nei casi di "esclusione" tassativamente contemplati dal Regolamento Speciale delle Esposizioni Canine ( art.15) più oltre riportato.
- Nemmeno al Delegato ENCI è consentito interferire nel giudizio del giudice: "Il Delegato ENCI ha il compito di assumere tutte le decisioni ritenute necessarie per il buon svolgimento della manifestazione, nel rispetto dei regolamenti vigenti, senza interferire nell'attività di giudizio degli esperti giudici designati" (Art. 6 Reg Generale)
- Il reclamo è l'unico mezzo di segnalazione legittimo e ammesso, e va esercitato secondo determinate modalità (tra cui non rientra certamente quella di avvicinare un giudice nel ring per influenzarne il giudizio!);

Stanti così le cose, risulta evidente che RRCI ha agito nelle *uniche forme legittime ed ammissibili nonché nelle tempistiche consentite* dai regolamenti, *senza interferire nel giudizio del giudice* (cosa non concessa a chicchessia) e portando all'attenzione del delegato ENCI -a mezzo di un suo membro che era stato a ciò espressamente delegato dal consiglio- il fatto occorso, ossia la qualifica ottenuta dal soggetto ridgeless esposto ("molto buono"), non appena questa è stata resa nota attraverso la pubblicazione ufficiale dei risultati. Ciò poiché si ritiene che nessun *ridgeless* dovrebbe essere qualificato come "*molto buono*", dato che questa qualifica implica in sé una valutazione del soggetto come "*perfettamente in tipo*", e rischia anche di riverberare sul suo potenziale utilizzo riproduttivo. A tal proposito siamo sempre stati fermamente convinti che i soggetti *ridgeless* non debbano essere portati in riproduzione, poiché l'assenza di *ridge* è una caratteristica morfologica ereditariamente trasmissibile.

L'azione di RRCI è stata motivata non tanto dallo scopo di ottenere la revisione di quel singolo giudizio in sé, cosa tutto sommato secondaria se pur auspicabile, ma quanto piuttosto dal primario interesse di riaprire nuovamente la strada del dibattito - intrapresa fin dal 2010 da parte RRCI-volta ad ottenere che anche per i soggetti privi di cresta venga rilasciato un *pedigree differenziato* (esattamente al pari di quanto abbiamo ottenuto per i soggetti affetti da fistola dermoide), un pedigree cioè che rechi una dicitura da cui risulti incontrovertibilmente che tali soggetti non sono adatti alla riproduzione, poiché questo è un vero punto cruciale della questione dal momento che la cresta, pur essendo caratteristica morfologica e non

funzionale, rappresenta nondimeno *l'emblema della razza* (che altrimenti non si chiamerebbe "Ridgeback"!)

La istanza RRCI volta ad ottenere il *pedigree* differenziato per soggetti privi di cresta, purtroppo non ha trovato fino ad ora il consenso della CTC (Commissione Tecnica Centrale ENCI) poiché tra i genetisti c'è chi ritiene che vi sia una correlazione diretta tra cresta e presenza di fistola dermoide e pertanto che *a contrario* i soggetti senza cresta sarebbero soggetti dal punto di vista *patologico, ereditariamente sani*, rispetto alla fistola dermoide. Ciò ovviamente ne ha irrimediabilmente ostacolato la approvazione, ma detta istanza è sempre pendente e viene continuamente riproposta. E lo sarà anche in futuro.

D'altronde la questione dei soggetti *ridgeless* è una questione spinosa e tutt'altro che pacifica, non solo in Italia ma a livello mondiale, densa di conflitti e sfaccettature: se e quando entreranno in vigore le modifiche ufficiali dello standard di razza, vedremo se ciò aiuterà a far chiarezza anche in materia e ad ottenere finalmente per il nostro Paese il raggiungimento di questo auspicato obiettivo. Non dimentichiamo che ogni standard è modificabile soltanto dal Paese che lo detiene (in questo caso il ZKC -Zimbabwe Kennel Club).

L'episodio di Erba costituirà precedente e verrà portato all'attenzione del **CCE** (Comitato Consultivo degli Esperti dell'ENCI) allo scopo di caldeggiare l'organizzazione di seminari di formazione e di approfondimento sullo standard di razza rivolti non solo ai tecnici in materia (esperti giudici) e agli allevatori, ma anche a tutti coloro che comunque desiderino approfondire la propria conoscenza della razza e delle sue caratteristiche.

Deve in ogni caso risultare ben chiaro che compito di RRCI non è certo quello di interferire nel singolo giudizio di un giudice (e men che meno nel corso di una verifica zootecnica in atto!), ma quello di adoperarsi per promuovere informazione, specializzazione e approfondimento (anche tra gli addetti ai lavori), evidenziando eventuali vuoti del sistema e dando il proprio contributo consultivo all'ENCI per cercare di *migliorare ove possibile le regole vigenti a tutela del futuro della razza* e ciò va fatto dall'interno del sistema, quindi sempre agendo nel rispetto dei regolamenti e nelle sedi opportune, in sinergia con gli organi a ciò istituzionalmente preposti dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, che è il responsabile e il custode ufficiale del nostro Libro Genealogico.

Concludiamo ribadendo che per tutte le sopra esposte ragioni il Consiglio Direttivo RRCI ritiene di aver correttamente diligentemente adempiuto al proprio dover istituzionale anche in occasione dei fatti di Erba, agendo in maniera ortodossa e *collegialmente* e non avendo quindi alcunché scusarsi in merito a ciò.

Piuttosto ci scusiamo con i proprietari del cane oggetto della "querelle", se si sono sentiti travolti da una bufera violenta e inaspettata, assicurandoli che nessuno ha mai voluto fare il pubblico processo alla loro presenza nella manifestazione e soprattutto ci scusiamo per la confusione e la mala informazione fomentata a mezzo *Social* in occasione di questo episodio.

Poiché siamo in clima prenatalizio, ci sforziamo comunque di scovare un risvolto positivo in tutta questa incresciosa vicenda, e ci auguriamo che essa abbia almeno fornito a ciascuno l'occasione per rinfrescarsi la memoria su regole e comportamenti da tenere e rispettare in occasione delle verifiche zootecniche che si svolgono durante le manifestazioni canine.

Il Presidente RRCI  
Dott.ssa Mariavittoria Anzoletti Steinmann

---

Di seguito per comodità di fruizione riportiamo gli articoli più rilevanti sul tema, tratti dal Regolamento ENCI delle Esposizioni Canine (sia Generale che Speciale) che resta integralmente consultabili insieme agli altri documenti istituzionali sul sito dell'ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA.

#### ***Regolamento Generale delle Manifestazioni Canine***

**Art. 6** -Funzioni del Delegato ENCI: L'ENCI controlla il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni riconosciute mediante la presenza di uno o più incaricati denominati "Delegato ENCI". Il Delegato ENCI ha il compito di assumere tutte le decisioni ritenute necessarie per il buon svolgimento della manifestazione, nel rispetto dei regolamenti vigenti, senza interferire nell'attività di giudizio degli esperti giudici designati.

**Art. 15** Non sono ammissibili reclami sul verdetto degli esperti giudici che, sotto il profilo tecnico, è insindacabile. In questo caso, i reclami saranno respinti immediatamente, salvo che non riguardino irregolarità o infrazioni ai regolamenti in base ai quali la manifestazione si svolge.

#### **Regolamento Speciale delle Esposizioni Canine**

**Art. 6 Iscrizione dei concorrenti** Alle esposizioni tutte ed ai raduni di razza possono partecipare soltanto i cani iscritti ai Libri origine di un Paese socio della F.C.I. o di un Paese non affiliato ma il cui Libro origine sia riconosciuto dalla F.C.I.

**Art. 15 Esclusioni-** Non potranno essere giudicati senza diritto di rimborso delle quote d'iscrizione:

- a) i cani affetti da malattie della pelle e da ogni altra malattia, contagiosa o no;
- b) i cani che abbiano subito una modificazione o una truccatura qualsiasi volontaria destinata a dissimulare un difetto trasmissibile per riproduzione. E' fatta eccezione per quelle razze per le quali lo standard riconosce come necessarie tali pratiche;
- c) i cani ciechi o storpiati;

**d) i cani enognati, monorchidi, criptorchidi, con incompleto sviluppo di uno o di entrambi i testicoli.**

Tali soggetti devono essere squalificati. Il procedimento che dovrà seguire l'esperto giudice nella compilazione della scheda di giudizio per i cani squalificati è: proporre la squalifica segnalandone i motivi unicamente sulla scheda di giudizio; richiedere l'intervento del Delegato dell'ENCI che si dovrà far carico di ritirare sia la scheda di giudizio sia il libretto delle qualifiche. Tali documenti (scheda e libretto) dovranno essere consegnati all'ENCI da parte del Delegato (...). Nei casi di contestazione, fatta eccezione per quanto al punto e) ed h), deciderà inappellabilmente il veterinario di servizio, il cui nome deve essere indicato nel catalogo. (...) *Dovrà essere l'esperto giudice a valutare, secondo il suo insindacabile giudizio, la natura della menomazione e la sua influenza sulla possibilità di giudicare o no il soggetto.* Sarà ritenuta valida certificazione rilasciata unicamente dall'ENCI attestante la completezza della dentatura prima del difetto acquisito. In ogni caso non potranno essere attribuite qualifiche superiori a quelle consentite dagli standard di razza e dai regolamenti in presenza delle menomazioni riscontrate.

**Art. 25 Esperti giudici** Gli esperti giudici saranno designati nei modi indicati nel Regolamento generale delle manifestazioni. Essi decideranno delle caratteristiche morfologiche funzionali attenendosi *strettamente agli standard ufficiali delle razze.* (...) *Solo l'esperto giudice autorizzato al giudizio è abilitato a decidere sull'attribuzione delle qualifiche, piazzamenti e rilascio dei certificati.* Per quanto attiene ciò, è obbligato a farlo senza alcun aiuto esterno e/o interferenze da chicchessia.

**Art. 35 Doveri agli espositori e del pubblico-** Tutti coloro che presentano cani in esposizione o aiutano a presentarli e chiunque abbia attinenza coi cani concorrenti in manifestazioni riconosciute devono il massimo rispetto e deferenza agli esperti giudici, ai rappresentanti dell'ENCI, ai membri del comitato organizzatore e agli altri concorrenti, pena l'esclusione dalla manifestazione da parte del delegato dell'ENCI che deve provvedere ad informare l'ENCI attraverso la "Relazione del Delegato". I concorrenti dovranno rigorosamente attenersi alle disposizioni regolamentari dell'ENCI e del comitato organizzatore. La puntualità è un dovere non solo disciplinare ma di cortesia e di sportività. Coloro che ritardassero a presentarsi all'esperto giudice quando sono chiamati verranno esclusi dal giudizio. **E' vietato a chicchessia di rivolgere osservazioni o rimostranze agli esperti giudici. Chi ritenesse di aver motivo di avanzare lagnanze o reclami o per qualsiasi motivo, potrà farlo nei modi previsti dal regolamento generale delle manifestazioni canine. Il giudizio dell'esperto giudice è da ritenersi insindacabile**

**Art. 36** Chiunque pronunciasse pubblicamente parole offensive verso gli esperti giudici o gli altri concorrenti o rifiutasse di sottoporsi ad una decisione dei primi o del delegato dell'ENCI, *ovvero commettesse atti di indisciplina o mancanza* contro di loro, potrà essere immediatamente sospeso dalla manifestazione in corso dall'esperto giudice stesso o dal delegato dell'ENCI e sarà segnalato agli organi istituzionali dell'ENCI per quanto di competenza.

**Art. 29** Il giudizio di un cane dovrà sempre essere sintetizzato nella qualifica che l'esperto giudice dovrà assegnare a ciascun concorrente, a meno che questo non venga ritirato prima del giudizio oppure sia ritenuto dall'esperto giudice stesso fuori tipo, insufficiente e, come tale, non qualificabile. Le qualifiche che gli esperti giudici dell'ENCI possono assegnare in esposizioni riconosciute sono esclusivamente le seguenti: - ECCELLENTE (ECC.): tale qualifica deve essere attribuita a un soggetto che si avvicini il più possibile allo standard ideale della razza – che sia presentato in condizioni perfette – che realizzi un insieme armonico ed equilibrato – che abbia "della classe" e una brillante andatura. Esso dovrà imporsi per le sue grandi qualità, che gli faranno perdonare eventuali piccole imperfezioni, e dovrà possedere le caratteristiche del sesso cui appartiene. - MOLTO BUONO (M.B.): tale qualifica deve essere attribuita al soggetto perfettamente in tipo, equilibrato nelle sue proporzioni – in buone condizioni fisiche. Sarà tollerato qualche difetto veniale, ma non morfologico. Questa qualifica non può premiare che un cane di qualità. - BUONO (B.): tale qualifica deve essere attribuita a un cane che possieda le caratteristiche della razza, pur accusando dei difetti, a condizione però che questi non siano redibitori. - SUFFICIENTE (SUFF.): tale qualifica deve essere attribuita a un cane sufficientemente tipico, senza qualità notevoli o in non buone condizioni fisiche. Quei soggetti, per i quali l'esperto giudice non stimasse di poter assegnare una delle qualifiche sopra indicate, si intendono non qualificabili e si distinguono in: 15 - **INSUFFICIENTE (INS.): è attribuito al cane che non possiede le caratteristiche tipiche della razza,**

o con imperfezioni dentali o a livello della mascella, o imperfezioni del pelo e/o del mantello. - SQUALIFICATO (SQ.): può essere attribuito ad un cane che presenta *difetti eliminatori rispetto allo standard, sarà attribuito sempre qualora il soggetto presenti difetti da squalifica contemplati nello standard della razza*. Il Delegato dell'ENCI dovrà acquisire i dati del cane, ritirarne il libretto delle qualifiche per poi trasmetterli all'ENCI. I soggetti non qualificabili non potranno restare nel ring.

**Art. 37 Reclami-** I reclami devono essere redatti per scritto, accompagnati dalla tassa di reclamo stabilita dall'ENCI e consegnati al delegato ENCI nel giorno della manifestazione o trasmessi all'ENCI a mezzo raccomandata entro 7 giorni dalla data della manifestazione. A norma dell'art. 1 del presente regolamento, per ogni altra controversia, si vedano gli articoli del regolamento generale delle manifestazioni canine